



**ISTITUTO SALESIANO - «Beata Vergine di San Luca»
Scuole secondarie di primo e di secondo grado - Paritarie**

Scuola secondaria di primo grado (D.USR n. 148 del 27-08-2001)

Istituto Professionale settore Industria e Artigianato (D.USR n. 169 del 01.10.2001)
Meccanica: Manutenzione e Assistenza tecnica

Istituto Professionale settore Servizi Commerciali (D.USR n. 170 del 01.10.2001)
Grafica: Promozione commerciale e Pubblicitaria

Istituto Tecnico settore Tecnologico (D.USR n. 91 del 24.06.2014)
Meccanica e Meccatronica ed Energia: automazione e motoristica

Liceo Scientifico (D.USR n. 215 del 25.11.2004) - Tradizionale
Liceo Scientifico (D.USR n. 111 del 29.06.2015) - Opzione "Scienze Applicate"

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA

tel. 051.41.51.711 - fax 051.41.51.781 - www.salesianibologna.net

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER GLI ALLIEVI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALLIEVI

Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado

Bologna, a.s. 2019/20

INDICE

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER GLI ALLIEVI

NORME GENERALI.....	3
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	8

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALLIEVI

Art. 1 - Premessa.....	15
Art. 2 - Mancanze disciplinari	15
Art. 3 - Provvedimenti disciplinari	15
Art. 4 - Organi competenti	16
Art. 5 - Procedimento.....	17
Art.6 - Ricorsi e Organo di garanzia	18

L'Istituto "Beata Vergine di San Luca", diretto dai Salesiani, si propone la formazione di personalità mature ed equilibrate che uniscano, in una sintesi equilibrata, solida preparazione culturale, competenza professionale, maturità umana, visione cristiana della vita.

*È scuola **paritaria**, abilitata a rilasciare titoli di studio validi a tutti gli effetti.*

*Il **Piano Triennale dell'Offerta Formativa** ne definisce l'identità, la specificità e la qualità del servizio erogato. In quanto fornisce un servizio di interesse pubblico l'Istituto "Beata Vergine di San Luca", anche se non statale, è una **scuola pubblica, non "privata"**.*

*È una scuola libera con un "**Progetto Educativo**" secondo lo stile e il metodo di don Bosco. Pertanto si chiede ai giovani e alle loro famiglie l'adesione leale a questo **Patto Educativo** che esprime il senso di appartenenza alla scuola e di condivisione della sua identità.*

*In questo Patto Educativo si afferma che, per creare un ambiente favorevole allo svolgimento dell'attività didattica e formativa, è essenziale anche il **rispetto di regole condivise**.*

*La disciplina secondo il pensiero di don Bosco, è il "fondamento della moralità e dello studio", in quanto costituisce un fattore importante nel processo della formazione giovanile. Essa si traduce in norme codificate in un **Regolamento** che, se osservato con convinzione, aiuta tutti a costruire atteggiamenti di autocontrollo, rispetto reciproco, raggiungimento degli obiettivi della scuola in un clima di famiglia.*

*In queste finalità sta la forza e la validità del Regolamento che viene chiesto di rispettare: **a servizio e a vantaggio di tutti**.*

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER GLI ALLIEVI

Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado, a.s. 2018/19

NORME GENERALI

1. **L'iscrizione**, aperta a tutti gli allievi, senza alcuna forma di discriminazione, i cui genitori ne facciano richiesta (purchè in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alle classi che essi intendono frequentare), è annuale e dipende dalla Direzione, sentito il parere del Consiglio di Classe, confermare o meno la stessa per l'anno scolastico successivo.

Condizione necessaria per perfezionare l'iscrizione è che la famiglia condivida il Progetto educativo della scuola e sottoscriva il Contratto Formativo (*Patto educativo di corresponsabilità DPR n. 235/2007 art. 3*).

L'allievo, che al termine dell'anno scolastico è classificato non promosso, normalmente non è accettato a ripetere la stessa classe nell'Istituto. Le eventuali eccezioni, per allievi di diligente impegno e di buona condotta, sono demandate alla Direzione, sentito il parere del Consiglio di Classe.

2. **L'organizzazione dell'Istituto** comporta diverse mansioni e le persone che le esercitano sono:

- il **Direttore**, primo responsabile dell'Istituto;
- il **Coordinatore dell'attività educativa e didattica**, responsabile immediato della Scuola, insieme con il ViceCoordinatore dell'attività educativa e didattica;
- i responsabili dell'andamento disciplinare e formativo: **Consigliere scolastico** o coordinatore della disciplina, **Catechista** o coord. dell'educazione alla fede;
- il **Coordinatore di classe**, gli **Insegnanti**, i **Collaboratori** dell'attività scolastica;
- l'**Economo**, incaricato dell'amministrazione e dell'andamento generale dell'Istituto;

3. L'Istituto favorisce il coinvolgimento attivo e responsabile dei genitori e degli allievi nella vita scolastica, attraverso le **strutture di partecipazione** e di corresponsabilità previste nel Progetto Educativo di Istituto e nel Piano dell'Offerta Formativa.

4. Per tenersi in relazione costante con l'Istituto, i genitori dispongono del **Libretto personale** dell'allievo. In virtù della radicale opera di informatizzazione della scuola, il **Libretto Personale** viene **formalmente integrato, completato e in molte funzioni sostituito** dai tre nuovi strumenti informatici di comunicazione tra scuola e famiglia:

- il **Registro Elettronico**, che a partire dall'a.s. 2014/15 è lo strumento ufficiale e amministrativo di registrazione della presenza scolastica e delle valutazioni: esso sostituisce formalmente il registro di classe, il registro personale del docente e prevale sul libretto nelle comunicazioni delle valutazioni.
- la **Casella di Posta Elettronica Istituzionale (Mail Scolastica)** data dalla scuola ad ogni famiglia;
- il **Nuovo Sito Internet** dell'Opera Salesiana.

In particolare:

- a) Il Libretto Personale riporta l'autografo delle firme dei genitori o di chi ne fa le veci. Esso (*in sinergia con il Registro Elettronico, la Casella di Posta Elettronica Istituzionale e il Sito Internet*) serve:
 - alla Scuola per comunicare alla famiglia rilievi urgenti riguardanti la condotta e il profitto scolastico dell'allievo;
 - ai genitori per giustificare assenze, ritardi e permessi, o qualsiasi altra comunicazione.
 - b) I genitori **controllino periodicamente** il Libretto Personale (*e laddove previsto: il sito internet dell'Opera Salesiana, la casella di posta istituzionale e la pagina personale del Registro Elettronico*) ai fini di una chiara intesa scuola-famiglia.
 - c) Il Libretto Personale è un documento ufficiale della scuola e l'allievo deve sempre esserne in possesso. La **mancanza del Libretto** è un'infrazione al Regolamento scolastico.
 - d) L'alterazione dei voti o di altre comunicazioni, da parte dell'allievo, costituisce una mancanza disciplinare grave che può comportare un provvedimento di sospensione dalla frequenza delle lezioni.
5. All'allievo viene garantita *“una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza, e a migliorare il proprio rendimento”* (art.2.4 DPR 249/1998).
 6. **I colloqui dei genitori** con i singoli insegnanti sono possibili settimanalmente secondo l'orario comunicato all'inizio dell'anno; con il Consiglio di classe, periodicamente, in occasione della consegna delle pagelle.
Per disposizione ministeriale, nell'ultimo mese di scuola (a partire dalla data comunicata ufficialmente da calendario) i colloqui sono sospesi.
 7. **L'orario scolastico** sarà fissato dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica. Detto orario e le eventuali variazioni saranno comunicate volta per volta alle famiglie. Gli allievi sono tenuti ad osservare puntualmente l'orario di entrata e di uscita.
 8. **La frequenza regolare** alle lezioni e alle iniziative e attività formative che integrano il curriculum scolastico (Ritiri, visite tecniche, festa della scuola, giornata dell'atletica, ecc.) è obbligatoria, come pure la frequenza alle attività opzionali scelte (scuola secondaria di primo grado).
Non sono ammesse assenze dalle lezioni se non per gravi e motivate ragioni di famiglia o di salute. Si invitano i Genitori a limitare il numero delle assenze degli alunni, considerate che esse incidono pesantemente sugli apprendimenti e sono una tra le principali cause di insuccesso scolastico.
L'eventuale assenza (ammessa solo in casi di reale necessità) va sempre giustificata dal genitore alla ripresa delle lezioni.
 9. Norme dell'Istituto e vigenti disposizioni ministeriali circa le **giustificazioni di Assenze e Ritardi**.
 - a) Le giustificazioni vanno formulate esclusivamente sul Libretto personale.
 - b) In caso di assenze ripetute, oppure non sufficientemente motivate, il Coordinatore dell'attività educativa e didattica o il Consigliere scolastico possono richiedere ai genitori telefonicamente *“ulteriori elementi di valutazione”*; oppure

possono “invitare uno dei genitori a presentarsi personalmente per dare informazioni o chiarimenti”. I genitori non siano facili a concedere giustificazioni accomodanti o prive di seria motivazione.

- c) Assenze in occasione di “ponti”, di fine settimana e di verifiche didattiche preannunciate, saranno seriamente vagliate dalla Coordinatore dell’attività educativa e didattica (o da un suo delegato): di norma verrà richiesto un confronto telefonico.
- d) Si ricorda che, per disposizioni ministeriali, le assenze, anche se giustificate, restano e sono uno degli elementi concorrenti alla formulazione del giudizio e valutazione dell’allievo. Perciò “il numero delle assenze incide negativamente sul giudizio complessivo” (art. 13 O.M. n. 90/2001).
- e) Per i ritardi ripetuti, e non supportati da valide motivazioni, sarà richiesta ai genitori la giustificazione telefonica o l’accompagnamento dell’allievo in Coordinatore dell’attività educativa e didattica, a giudizio del Consigliere scolastico.
- f) Lo studente presente a scuola non può uscire se non al termine delle lezioni. Pertanto, per garantire l’ordinato funzionamento dell’attività didattica, l’entrata in ritardo e l’uscita anticipata dalla scuola sono da ricondurre a casi eccezionali e documentabili. Di norma sarà richiesta, prima dell’inizio delle lezioni, la giustificazione telefonica e si valuterà caso per caso.

10. La **pausa pranzo** non rientra nell’orario scolastico: la Scuola mantiene il dovere della vigilanza nei confronti degli allievi che permangono all’interno degli ambienti dell’Istituto, tuttavia non garantisce alcun controllo sull’entrata/uscita degli allievi durante tale pausa. Perciò la direzione declina ogni responsabilità su ciò che potrebbe accadere all’allievo/a – durante la pausa pranzo - al di fuori dell’edificio scolastico.

In particolare, per la **Scuola Media**, a integrazione di quanto affermato dal Libretto Personale, è stabilito quanto segue:

- a. una volta concordato con la famiglia l’orario di uscita dell’allievo/a (13:30 – 13:45 dopo pranzo - 14:45), in assenza di una esplicita richiesta di consegna, la famiglia autorizza l’entrata/uscita degli allievi senza l’obbligo da parte della Scuola di attendere il genitore o un suo delegato.
- b. in particolare, dopo le 16:15 è garantita l’assistenza degli ambienti dell’Oratorio, ma - salvo richiesta esplicita di consegna da parte della famiglia - la famiglia autorizza l’entrata/uscita degli allievi senza la necessità di un controllo sull’orario di ingresso/uscita e senza l’obbligo da parte della Scuola di attendere il genitore o un suo delegato

11. Nel caso eccezionale di uscita anticipata della classe, sarà data comunicazione alle famiglie sul Libretto personale.

12. Le **assemblee di classe** (per la scuola secondaria di secondo grado), ordinariamente della durata di un’ora, sono richieste dai rappresentanti di classe al Coordinatore dell’attività educativa e didattica (o da un suo delegato) che designa un insegnante garante della corretta gestione e responsabile del rispetto della procedura prevista, compresa la redazione del Verbale conclusivo.

13. L’allievo è tenuto a portare con sé, per le singole materie, **i libri di testo ed il materiale didattico** indicato dagli insegnanti.

14. Per le attività di **Educazione fisica** l'allievo è tenuto a presentarsi con l'abbigliamento prescritto.
L'esonero dalla Educazione fisica per un periodo superiore a due settimane è da richiedere al Coordinatore dell'attività educativa e didattica secondo una procedura prescritta dalla normativa ministeriale. L'esonero da una singola lezione di Ed. Fisica deve essere autorizzato dal Consigliere scolastico all'inizio della giornata.
15. Durante l'attività scolastica **l'uscita dall'Istituto** senza autorizzazione, anche se momentanea, è considerata mancanza gravissima.
16. Nessun allievo, senza previa autorizzazione, può **invitare estranei** all'interno dell'Istituto.
17. Gli allievi devono curare **la correttezza nel linguaggio e nel comportamento**, sia all'interno che fuori dell'Istituto; instaurare rapporti di dialogo cordiale con gli educatori e i compagni; partecipare attivamente alle iniziative scolastiche e parascolastiche; rispettare l'ambiente scolastico anche nell'abbigliamento e nella cura della persona.
18. **È severamente vietato fumare negli ambienti chiusi e aperti, di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado. In particolare sarà vietato fumare anche nei cortili aperti, nei parcheggi, negli impianti sportivi di pertinenza delle scuole. Sarà altresì vietato l'uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi delle istituzioni scolastiche** (art. 51 della legge 3/2003 e DL 23 del 9 Settembre 2013 – *"L'istruzione riparte"*): per la propria salute, per la salute degli altri, per l'igiene, per non indurre i più giovani al fumo con il cattivo esempio. La scuola è un luogo educativo dove tutti, giovani e adulti, sono chiamati a collaborare.
19. Gli allievi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola. Pertanto sono tenuti a **rispettare gli ambienti e le attrezzature** dell'Istituto poste al servizio di tutti. Eventuali danni, se noti, saranno addebitati ai responsabili, in caso contrario alla collettività. In particolare per gli ambienti speciali sono da adottare le norme di comportamento specificate nel fascicolo *"Informazioni su rischi e sicurezza nella scuola"* consegnato ad ogni allievo durante l'attività didattica ordinaria (D.Lgs. 81/2008).
20. Ogni allievo è responsabile sia degli oggetti personali, come pure del proprio materiale scolastico. **L'Amministrazione declina pertanto ogni responsabilità** per eventuali danni alle cose o furti subiti dagli allievi, anche se si preoccupa di assicurare nei diversi ambienti un'assistenza adeguata e di creare un clima di massimo rispetto delle persone e delle cose.
21. Nelle aule ognuno conserva il posto che gli viene assegnato: gli insegnanti sono invitati a vigilare affinché i posti assegnati dal coordinatore di classe vengano sempre fatti rispettare. Inoltre:
- nelle aule non è consentito l'uso del **telefono cellulare (DPR 249/98)**; chi ne fosse in possesso lo deve spegnere e tenere esclusivamente nello zaino.
In particolare, nella classi 1-2-3-4 della scuola superiore e in tutte le classi della scuola media, durante lo svolgimento delle lezioni, lo studente è tenuto a

depositare il cellulare nell'apposita cassettera disponibile e a ritirarlo al termine delle lezioni secondo le indicazioni date dai consiglieri. L'inosservanza della norma ne comporta il sequestro e la convocazione della famiglia.

- non si esce dall'aula senza autorizzazione dell'insegnante, nemmeno durante i **cambi di ora**;

22. I responsabili della scuola, ai vari livelli, possono fornire ulteriori o **più specifiche disposizioni** in vista del buon andamento generale della comunità scolastica.

23. È considerata mancanza grave **la falsificazione** della firma dei genitori sulle comunicazioni del Libretto scolastico personale e sulla documentazione inerente l'attività didattica.

24. Il presente Regolamento di Istituto è integrato dal **Regolamento di disciplina degli allievi**, a norma dell'art. 14.2 del DPR n. 275/1999 e del successivo DPR n. 235/2007 .

25. La nostra scuola deve essere permeata dallo spirito sano di famiglia e dalla coerenza di vita che si manifesta sia all'interno che all'esterno dell'Istituto.

Per gli allievi, le cui mancanze fossero gravemente lesive dell'ambiente educativo - quali: la bestemmia, il furto, l'uso e la diffusione di sostanze stupefacenti, l'introduzione di materiale pornografico, la disobbedienza sistematica - **la Direzione prenderà tutti i provvedimenti necessari**, compresa l'espulsione, al fine di proteggere la Comunità scolastica.

26. I giovani **non si accontentino di un'adesione solo formale** ai principi dell'Istituto e, qualora si accorgano di non poterli più condividere, essi stessi, d'accordo con i genitori, scelgano un'altra scuola.

27. Il dialogo educativo non si conclude con il termine del ciclo scolastico ma intende prolungarsi nella vita, secondo lo stile di famiglia che caratterizza ogni istituzione salesiana.

I giovani che lasciano definitivamente l'Istituto entrano infatti a far parte della Famiglia Salesiana, *a titolo dell'educazione ricevuta* e in proporzione dell'impegno con cui cercano di improntare ad essa la loro vita. Pertanto saranno invitati ad aderire alla Associazione Ex-allievi e, qualora ne sentano la propensione, a far parte dei Salesiani Cooperatori. Inoltre viene favorita l'adesione alle associazioni e ai numerosi gruppi formativi che appartengono al Movimento Giovanile Salesiano (MGS) e alla Famiglia Salesiana, tra cui la Comunità della Missione di don Bosco.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Alcune espressioni di don Bosco, tratte dal Sistema Preventivo, guidano e ispirano i criteri della valutazione della condotta in sede di Consiglio di Classe:

“Una parola sui castighi.

Che regola tenere nell'infliggere castighi? Dove è possibile, non si faccia mai uso dei castighi; dove poi la necessità chiede repressione, si ritenga quanto segue:

I. L'educatore tra gli allievi cerchi di farsi amare, se vuole farsi temere. In questo caso la sottrazione di benevolenza è un castigo, ma un castigo che eccita l'emulazione, da coraggio e non avvilita mai.

II. Presso ai giovanetti è castigo quello che si fa servire per castigo. Si è osservato che uno sguardo non amorevole sopra taluni produce maggior effetto che non farebbe uno schiaffo. La lode quando una cosa è ben fatta, il biasimo, quando vi è trascuratezza, è già un premio od un castigo.

III. Eccettuati rarissimi casi, le correzioni, i castighi non si diano mai in pubblico, ma privatamente, lungi dai compagni, e si usi massima prudenza e pazienza per fare che l'allievo comprenda il suo torto colla ragione e colla religione.

IV. [...]

V. Il Direttore faccia ben conoscere le regole, i premi ed i castighi stabiliti dalle leggi di disciplina, affinché l'allievo non si possa scusare dicendo: Non sapeva che ciò fosse comandato o proibito.

[...] Da circa quarant'anni tratto colla gioventù, e non mi ricordo d'aver usato castighi di sorta, e coll'aiuto di Dio ho sempre ottenuto non solo quanto era di dovere, ma eziandio quello che semplicemente desiderava, e ciò da quegli stessi fanciulli, cui sembrava perduta la speranza di buona riuscita”.

A) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

LA NORMATIVA VIGENTE

La **Nota MIUR 10.10.2017, prot. n. 1865: “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”** rappresenta oggi il testo normativo di riferimento a cui le scelte di ogni singola scuola devono necessariamente essere ricondotte.

In particolare, la nota ministeriale afferma i seguenti principi:

- *...il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18...*
- *...al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.*
- *...la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico...*
- *...Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio...*
- *...pertanto le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di documento di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra esposte...*

In sostanza, con l'introduzione del giudizio, **viene abbandonata la tradizionale valutazione numerica del comportamento** (con i due indicatori condotta e applicazione).

I CRITERI VALUTATIVI DEL COMPORTAMENTO ADOTTATI DALL'ISTITUTO SALESIANO DI BOLOGNA

Tenuto conto dei nuovi riferimenti legislativi,

confermato il fondamentale principio per cui la valutazione del **comportamento** degli studenti dell'Istituto Beata Vergine di San Luca di Bologna assume una rilevanza educativa di primo piano e coerente con lo stile preventivo del sistema educativo di don Bosco,

il Collegio Docenti ha deliberato unanimemente i seguenti criteri di **Valutazione del Comportamento** e di comunicazione alle famiglie del giudizio che ne consegue:

1) Fondamenti educativi dei criteri di valutazione del comportamento

Il Consiglio di Classe valuta il comportamento degli studenti attribuendo un **giudizio suddiviso in 4 possibili aree**, che va considerato come l'esito del processo educativo di accompagnamento e di attenzione alla crescita integrale di ogni studente.

La valutazione del comportamento è **espressione unanime del Consiglio di Classe** e si assegna in base ad un giudizio complessivo e condiviso sul comportamento dello studente in classe e fuori dall'aula, sull'impegno nel lavoro didattico e nell'assolvere i compiti, sulla disponibilità al dialogo educativo, sulla frequenza scolastica, sul rispetto dei principi fondamentali del Progetto Educativo.

Alcune note esplicative:

- Per la scuola Salesiana la valutazione del comportamento dell'allievo implica **l'attenzione a tutta la persona**, anche oltre il termine delle lezioni, ed in particolare non esclude il riferimento a fatti lesivi tra ragazzi con l'utilizzo di mezzi tecnologici e/o dei social net work.
- In sede di Consiglio, a seguito di fatti particolarmente gravi, può essere deliberato un periodo di **"sospensione"** dalle lezioni: con tale termine si possono intendere diverse tipologie di provvedimento deliberate secondo quanto previsto dal **Regolamento di Istituto e Disciplina per gli Allievi**: sospensione dall'attività didattica del mattino, dall'attività dello studio pomeridiano, dalla ricreazione del pomeriggio, da alcune ore di scuola, dai tornei sportivi, da un'uscita didattica, da un ritiro, da una gita, ecc...
- A giudizio del Consiglio di Classe, in particolare durante gli scrutini trimestrali, potranno essere assegnate **note disciplinari o provvedimenti sospensivi in forma cumulativa**, comunicate dal Consigliere, qualora il comportamento dell'allievo, pur non avendo dato adito a fatti puntuali particolarmente gravi, non sia risultato adeguato in un determinato periodo scolastico, costringendo gli insegnanti a frequenti e reiterati richiami/rimproveri.

2) Formulazione del giudizio per la valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico, articolato in 4 possibili aree.

a. PRIMA PARTE DEL GIUDIZIO: indicatori di comportamento - impegno - dialogo educativo

Il giudizio viene introdotto facendo riferimento a **tre indicatori principali** (comportamento, impegno, dialogo educativo) specificati dal dettaglio di alcune voci tra cui il Consiglio avrà facoltà di selezionare quella maggiormente corrispondente all'effettivo comportamento dell'allievo:

L'allievo/a si comporta in modo

- *responsabile, collaborativo e propositivo,*
- *corretto, educato e positivo,*
- *abbastanza corretto, educato e generalmente positivo,*
- *poco corretto e di disturbo alle attività scolastiche,*
- *scorretto e di grave disturbo alle attività scolastiche,*

mostra un impegno

- *serio, attivo e costante,*
- *regolare nello studio e nelle attività scolastiche,*
- *non sempre adeguato nello studio e nelle attività scolastiche,*
- *generalmente superficiale e non sempre costante,*
- *scarso e spesso è sprovvisto dei materiali richiesti e non svolge i compiti assegnati,*

nel dialogo educativo

- *partecipa in modo attivo e continuo.*
- *partecipa in modo disponibile e collaborativo.*
- *partecipa in modo generalmente disponibile.*
- *partecipa in modo discontinuo e si dimostra poco disponibile.*
- *non collabora.*

b. SECONDA PARTE DEL GIUDIZIO: eventuali note sulla frequenza scolastica

Qualora il Consiglio di Classe riscontri significative irregolarità nella frequenza scolastica oppure un eccessivo numero di assenze non opportunamente giustificate da un certificato medico ovvero motivate da situazioni familiari note e di una significativa gravità, seguirà nel giudizio una breve indicazione con cui viene formalizzato tale rilievo:

Eventuali note sulle frequenze:

- *La frequenza alle lezioni non è sempre regolare.*
- *Si riscontrano diversi ritardi nell'ingresso a scuola.*

Nel caso in cui il Consiglio non abbia rilevato irregolarità sulla frequenza o sulla puntualità, questo indicatore del giudizio apparirà senza alcuna descrizione.

c. TERZA PARTE DEL GIUDIZIO: rispetto del progetto educativo

Viene quindi valutata la coerenza tra il comportamento dell'allievo e i principi a fondamento del Progetto Educativo dell'Istituto Salesiano. Ne segue un indicatore sintetico che in scala di apprezzamento decrescente può assumere le seguenti voci:

Rispetto al progetto educativo della scuola, il comportamento dell'allievo/a risulta globalmente

- A - MOLTO BUONO
- B - BUONO
- C - DISCRETO
- D - POCO ADEGUATO
- E - NON ADEGUATO

d. QUARTA PARTE DEL GIUDIZIO: eventuali note aggiuntive

In base alle valutazioni didattiche e agli elementi raccolti in merito al comportamento, per alcuni allievi/e la situazione didattica/educativa e disciplinare potrebbe risultare **grave** o **molto grave**.

Il Presidente raccoglie e formalizza le osservazioni, sottoponendole all'approvazione unanime da parte del Consiglio di Classe. Contestualmente viene condotta la revisione delle criticità emerse nel consiglio precedente.

In questi casi, il giudizio sul comportamento si conclude con la verbalizzazione delle note raccolte, facendo particolare riferimento alla situazione didattica e/o disciplinare così come risulta dagli elementi raccolti, delle eventuali delibere formulate dal Consiglio, della figura di riferimento per cui è prevista la convocazione a colloquio dello studente eventualmente accompagnato dai genitori.

Nello spazio delle note potrebbero essere inserite, a giudizio del Consiglio, anche altre osservazioni inerenti la situazione didattica, oppure educativa o di salute dell'allievo/a.

Nel 2[^] e nel 3[^] trimestre, se non sono specificate particolari note, il giudizio si conclude con una breve osservazione sull'andamento del comportamento, rispetto al precedente periodo valutativo:

Rispetto al precedente periodo valutativo, il comportamento risulta: lievemente migliorato, senza significative variazioni, lievemente peggiorato.

L'intero giudizio, verrà comunicato sulla la pagella trimestrale, utilizzando lo spazio dedicato alle note.

B) SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

1. Il **Regolamento d'Istituto degli Studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado** (allegato al Piano dell'Offerta Formativa), fa sintesi della dimensione normativa e dei tratti caratteristici della pedagogia salesiana declinati nel Progetto Educativo d'Istituto.

Il D.L. 137/08, convertito con la Legge 169/08 prescrive nella Scuola Secondaria l'introduzione nel Documento di Valutazione della **valutazione del comportamento** di ciascuno studente, effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

La legge, all'art. 2 §1 stabilisce che *"viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica"* e al § 3 che *"la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo"*.

I riferimenti legislativi che guidano il Consiglio di Classe nella valutazione del comportamento degli studenti, in sede di scrutinio intermedio e finale, sono contenuti nell'articolo 78 del RD. n. 653/1925, dal DPR n. 249/1998 *"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"* così come

modificato dal DPR n. 235/2007, dall'art 7 del DPR 122/09 ed infine dall'articolo 2 della L. 169/2008:

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. [...]

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Il D.M. 5 del 16 gennaio 2009 ne definisce i criteri.

2. Tenuto conto dei riferimenti legislativi, la valutazione del comportamento degli studenti dell'Istituto Beata Vergine di San Luca di Bologna assume una rilevanza educativa di primo piano. Il Consiglio di Classe valuta il comportamento degli studenti attribuendo **un voto espresso in decimi** che va considerato come l'esito del processo educativo di accompagnamento e di attenzione alla crescita integrale di ogni studente. La valutazione del comportamento, espressa in decimi, è unica e si assegna, su proposta del docente Coordinatore di Classe, in base ad un giudizio complessivo e condiviso sul comportamento dello studente in classe e fuori della classe, sulla frequenza scolastica, salvo il caso di assenze debitamente motivate e documentate, sulla applicazione nel lavoro didattico e sulla diligenza nell'assolvere i propri compiti. È auspicabile che la valutazione del comportamento sia sempre espressione unanime del Consiglio di Classe; in caso di eventuale disparità di giudizio si attribuirà la valutazione condivisa dalla maggioranza assoluta dei docenti presenti e votanti in Consiglio di Classe e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente (art. 37/3 DLgs 297/94).
3. Al fine di rendere più efficace la comunicazione ed il dialogo educativo con lo studente e la famiglia, il *Collegio Docenti*, relativamente alla valutazione trimestrale, ha deliberato di specificare il **voto di comportamento** nelle due valutazioni (espresse in decimi) riguardanti la **condotta** e l'**applicazione**. Si hanno perciò 3 indicatori:
 - **condotta**: rispetto delle persone (nella collaborazione con gli insegnanti, nel rispetto dei compagni e del gruppo classe), del Regolamento d'Istituto e delle strutture; e partecipazione al dialogo educativo;
 - **applicazione**: partecipazione e impegno nelle attività didattiche e nello studio personale; assiduità della frequenza scolastica e puntualità agli orari della giornata;
 - **comportamento**: è il voto che fa da sintesi, opportunamente valutato in sede di Consiglio, tra i due precedenti indicatori. Allo stato attuale della normativa, tale voto è l'unico che verrà riportato sulla Pagella Ministeriale, ed è l'unico che sarà presente nei Tabelloni di Fine Anno

La valutazione del comportamento degli allievi deve essere coerente con lo stile preventivo del sistema educativo di don Bosco.

4. A questo riguardo la **valutazione di 10/10** è da considerarsi obiettivo formativo complessivo realistico proposto, e auspicato, per ogni allievo fin dal primo trimestre. La presenza di comportamento sostanzialmente accettabile, ma con lievi e non significative criticità nel rispetto delle regole e/o di impegno scolastico, può condurre il Consiglio a deliberare una valutazione del comportamento pari a **9/10**.
5. Grande attenzione va posta nel caso di assegnazione di una valutazione del comportamento **uguale o inferiore a 8/10**. Attraverso questo voto si vuole comunicare allo studente che il suo comportamento non è stato adeguato perché caratterizzato non solo da manifestazioni di disturbo e disattenzione ma anche da situazioni di carattere disciplinare ed educativo che il docente, o il *Consiglio di Classe*, ha debitamente fatto rilevare attraverso note o interventi disciplinari comunicati alla famiglia anche attraverso il Consigliere Scolastico, o un suo delegato. Il Consiglio avrà premura di non attribuire valutazioni in comportamento o in condotta inferiori o uguali a **8/10** senza che ci sia stata - durante il periodo soggetto a valutazione - almeno una nota scritta da parte degli insegnanti, oppure una segnalazione (anche solo telefonica) alla famiglia e/o una convocazione della stessa da parte del Coordinatore o da una figura di riferimento che ne ha ricevuto delega.
6. Una valutazione del comportamento **uguale o inferiore a 7/10** deve sempre essere compresa e interpretata nell'ottica del sistema preventivo sia dallo studente, sia dalla famiglia. Affinché il *Consiglio di Classe* possa deliberare un voto inferiore o uguale a **7/10** è necessario che durante il periodo oggetto di valutazione i docenti abbiano segnalato allo studente, alla famiglia ed al Consigliere Scolastico, gli episodi puntuali e tutti gli elementi che motivano una valutazione inadeguata del comportamento, in particolar modo la gravità e la persistenza degli atteggiamenti giudicati negativi e la refrattarietà agli interventi messi in atto durante l'anno.
Il rapporto personale della scuola con lo studente e con la famiglia, debitamente avvisata nel corso dell'anno, è una condizione indispensabile per iniziare un processo condiviso e ragionevole di correzione del comportamento.
In sede di scrutinio trimestrale o finale il *Consiglio di Classe* dovrà concludere un processo formativo senza limitarsi a suscitarlo in quella sede richiedendo una valutazione inferiore a 7/10. Il nostro sistema educativo preventivo non affida alla valutazione del comportamento un mero carattere sanzionatorio, ma esprime sempre un dialogo educativo fermo ed esigente tra lo studente, i docenti, la famiglia e le altre figure di animazione, in particolare il Consigliere Scolastico.
Una mancanza disciplinare puntuale non è - di norma - motivo sufficiente per l'assegnazione di una valutazione del comportamento uguale o inferiore a 7/10. L'eccezione è contemplata nel caso in cui l'allievo sia artefice di comportamenti in contrasto sostanziale con il progetto educativo o, più in generale, con le norme della ordinaria convivenza sociale, comportamenti comunque tempestivamente comunicati alla famiglia e opportunamente sanzionati a norma del Regolamento.
Il Sistema Preventivo attribuisce grande valore al dialogo educativo come possibilità di comprensione e di pentimento per un episodio sbagliato soprattutto quando l'intervento viene gestito dall'adulto, e nel nostro caso, dalle figure animatrici, dal Coordinatore delle attività didattiche e dal Direttore.
7. La valutazione del comportamento **uguale o inferiore a 6/10** è da considerarsi misura grave tale da mettere in seria discussione il proseguimento della relazione educativa. A norma dell'articolo 2 della Legge n. 169/2008 "la valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe,

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore ai sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'Esame conclusivo del ciclo."

8. Il Consigliere Scolastico, o nei casi di particolare difficoltà il Coordinatore delle attività didattiche e il Direttore, comunicano attraverso il tradizionale colloquio personale il senso e le motivazioni della valutazione del comportamento negativa attribuita dal *Consiglio di Classe*. L'obiettivo, che deve accomunare tutti, è il recupero di una relazione educativa positiva e corresponsabile.

Il Direttore dell'Istituto Salesiano "Beata Vergine di San Luca" è l'ultimo referente in questo delicato aspetto della relazione educativa, è lui infatti che accetta e dimette gli studenti della nostra scuola nel rispetto delle disposizioni di legge e del Progetto Educativo d'Istituto.

Il vigente Documento sulla Valutazione specifica il significato e le condizioni corrispondenti all'attribuzione di un particolare voto di comportamento.

Bologna, 10 Settembre 2019

Visto e adottato dal Collegio Docenti della Scuola Sec. di 1° in data: 10 Settembre 2019

Visto e adottato dal Collegio Docenti della Scuola Sec. di 2° in data: 10 Settembre 2019

Il Delegato del Legale Rappresentante
Prof. Don Gianluca Marchesi

L'originale con firma autografa, depositato presso la Segreteria Scolastica, è disponibile per la consultazione.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALLIEVI

Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado, a.s. 2018/19

(adottato a norma dell'art.14, comma 2, del DPR n.275/1999)

Art. 1 - Premessa

L'istituto "*Beata Vergine di San Luca*" con il presente Regolamento definisce il **proprio modello di disciplina**, con riferimento alla prassi pedagogica salesiana, ai valori enunciati nel Progetto Educativo di Istituto, nel quadro delle norme generali e dei criteri enunciati nel DPR n.249/1998, *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* integrato dal DPR n.235/2007.

Le norme del Regolamento hanno lo scopo di aiutare i componenti della Comunità scolastica a costruire atteggiamenti di autocontrollo e di rispetto reciproco, per il raggiungimento degli obiettivi della scuola, e a vantaggio di tutti.

Art. 2 - Mancanze disciplinari

2.1 I comportamenti che manifestano mancanza di autocontrollo, e che danneggiano il clima di reciproco rispetto, sono enunciati nell'art. 3 dello *Statuto* e nel *Regolamento di Istituto per gli allievi*.

2.2 Riepilogo, indicativo, delle principali **categorie di mancanze disciplinari**:

- a. mancanza ai doveri scolastici e negligenza abituale;
- b. mancanza di rispetto verso insegnanti e operatori scolastici, verso i compagni e le istituzioni;
- c. atteggiamenti e comportamenti ostacolano o danneggiano il regolare e produttivo svolgimento dell'attività didattica;
- d. violazione delle disposizioni del *Regolamento di Istituto* e delle norme di sicurezza;
- e. uso scorretto e danneggiamento di: materiale didattico, attrezzature e ambienti;
- f. qualsiasi altro comportamento che turbi il regolare funzionamento della scuola.

Art. 3 - Provvedimenti disciplinari

3.1 Tipologie e gradualità dei **principali provvedimenti disciplinari**:

- a. richiamo a cura dei singoli docenti e ammonizione personale;
- b. nota sul Registro Elettronico (o laddove previsto) sul Libretto scolastico personale con eventuale convocazione dei genitori;
- c. convocazione dal Consigliere scolastico;
- d. convocazione dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica;
- e. sospensione dalle lezioni per singole discipline, e con permanenza a scuola, fino a 15 giorni;

- f. sospensione dalle lezioni, con obbligo di presenza a scuola o con allontanamento dalla comunità scolastica, da uno a quindici giorni.
- g. sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni

Un provvedimento disciplinare deriva di norma da un fatto puntuale compiuto dall'allievo: la gravità del fatto determina la tipologia di sanzione assegnata e l'organo competente per assegnare e comunicare la sanzione.

In alternativa, un provvedimento può anche derivare da un insieme di gesti e azioni di modesta gravità, che – reiterati nel tempo e non corretti nonostante i richiami e le osservazioni degli insegnanti - assumono nell'insieme una gravità più elevata, tale da legittimare interventi di una maggiore consistenza.

3.2 Nel solco della prassi pedagogica salesiana, prima di arrivare alla sanzione disciplinare grave, l'educatore ricorrerà a tutti gli altri mezzi:

- scegliere nelle correzioni il momento favorevole e possibilmente privatamente;
- fare in modo che l'allievo percepisca che non si opera per capriccio e animosità;
- lasciare comunque al colpevole la speranza che possa riscattarsi;
- usare grande pazienza per fare in modo che l'allievo comprenda il suo sbaglio.

3.3 Le **sanzioni disciplinari** avranno carattere di **gradualità** e di **temporaneità**; saranno proporzionate all'infrazione e avranno finalità educativa, tenuto conto della situazione personale dell'allievo.

3.4 È possibile l'adozione contemporanea e contestuale di due o più dei provvedimenti indicati, a discrezione dell'organo che adotta il provvedimento. Come pure sarà possibile che l'organo che adotta la sanzione possa utilizzare provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto previsto.

3.5 I provvedimenti disciplinari che comportano una **formulazione scritta** concorrono, di norma, a determinare il **voto di condotta** e, per le classi del triennio della scuola secondaria di secondo grado, a determinare il Credito scolastico, per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.

3.6 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma essa trova la sua sanzione nel voto di condotta.

3.7 Di ogni sanzione disciplinare superiore al richiamo verbale viene data comunicazione telefonica e/o scritta alla famiglia attraverso il **Registro Elettronico** (e, laddove previsto, mediante il Libretto scolastico personale).

Art. 4 - Organi competenti

4.1 I provvedimenti disciplinari sono adottati dai seguenti organi scolastici:

- a. dal **singolo docente**;
- b. dal **Consigliere scolastico** coordinatore della disciplina;
- c. dal **Coordinatore dell'attività educativa e didattica**;

- d. dal **Consiglio di classe** composto dalla sola componente Docenti e almeno con la presenza della maggioranza assoluta, integrato dal Consigliere scolastico, dal Direttore delegato dal Gestore, presieduto dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica;
- e. dal **Consiglio di Istituto**.

4.2 Per i provvedimenti disciplinari di cui all'art.3.1 si stabilisce che:

- quelli relativi alle lettere a) b) c) d) sono di competenza rispettivamente dei Docenti e/o del Consigliere scolastico;
- quello di cui alla lettera e) è di competenza dei Docenti, del Consigliere, del Coordinatore dell'attività educativa e didattica;
- quelli di cui alla lettera f) e g) sono sotto la competenza del Consiglio di Classe presieduto dal Coordinatore delle attività educative e didattiche. In taluni casi tuttavia, a seconda della durata della sanzione, tale competenza viene delegata alle figure di riferimento, nel rispetto dei criteri indicati:
 - sospensioni della durata di un singolo giorno, sono di competenza delegata del Consigliere e del vice-coordinatore dell'attività didattica. Quest'ultimo dovrà comunicare formalmente il provvedimento, sia alla famiglia che ai docenti del consiglio di classe;
 - sospensioni della durata di due/tre giorni, sono di competenza delegata del Consigliere e del Coordinatore. Quest'ultimo dovrà comunicare formalmente il provvedimento, sia alla famiglia che ai docenti del consiglio di classe;
 - sospensioni della durata superiori a 4 giorni (fino a un massimo di 14 giorni) sono di competenza propria ed esclusiva del Consiglio di Classe presieduto dal Coordinatore delle attività educative e didattiche. Quest'ultimo dovrà comunicare formalmente il provvedimento, alla famiglia.
- quello di cui alla lettera h) è di esclusiva competenza del Consiglio di Istituto.

4.3 Il Coordinatore dell'attività educativa e didattica è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica o la sospensione per più di 15 gg

In caso di urgenza o di evidente gravità dell'infrazione il Coordinatore dell'attività educativa e didattica, consultata la Direzione, il Consigliere scolastico e il Catechista, può procedere alla sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla comunità scolastica, in attesa di espletare la procedura prevista, comunque sempre dopo aver sentito le ragioni esposte dall'allievo in causa.

Art. 5 - Procedimento

5.1 La procedura con cui viene adottato un provvedimento disciplinare sarà agile e semplificata, comunque idonea a garantire l'accertamento dei fatti e condizioni di equità.

5.2 L'avvio del procedimento è dato dalla **contestazione di una mancanza** fatta all'allievo dal Docente: ammonizione; nota sul Libretto personale e, laddove previsto, nei casi ritenuti gravi, sul Registro Elettronico di classe; rinvio dell'allievo al Consigliere scolastico, o al Coord. dell'attività didattica nei casi di recidiva con turbamento dell'attività didattica.

5.3 In ogni caso, prima della formalizzazione del provvedimento, l'allievo è sempre invitato a esporre le proprie ragioni.

5.3 Il Docente stesso o il Consigliere scolastico o il Coordinatore dell'attività educativa e didattica valutano l'opportunità di convocare un genitore mediante comunicazione sul Registro Elettronico (o sul Libretto scolastico personale, ove previsto).

5.4 Nei casi di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto, di cui all' art.3.1 f), g) e h), il provvedimento adottato dal Consiglio sarà opportunamente motivato, trascritto a Verbale, comunicato per iscritto alla famiglia tramite Registro Elettronico (o Libretto scolastico personale, ove previsto) e contestuale comunicazione telefonica.

Art.6 - Ricorsi e Organo di garanzia

6.1 Contro il provvedimento disciplinare l'allievo, o chiunque ne abbia interesse, può **presentare ricorso** all'**Organo di garanzia** mediante comunicazione scritta al Coordinatore dell'attività educativa e didattica, integrata con tutti gli elementi utili a configurare il caso entro 15 giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, che decide entro 10 giorni.

6.2 l'**Organo di garanzia** è composto da:

- Direttore dell'Istituto,
- Coordinatore dell'attività educativa e didattica che lo presiede e designa il Segretario,
- Consigliere scolastico del settore oggetto della contestazione
- Vicepresidente del Consiglio di Istituto
- Due studenti eletti dai rappresentanti di classe del triennio come rappresentanti della Consulta Studentesca (per la scuola secondaria di II grado).

Tale Organo viene nominato durante la prima seduta del Consiglio di Istituto.

Bologna, 10 Settembre 2019

*Visto e adottato dal **Collegio Docenti** della Scuola Sec. di 1° in data: 10 Settembre 2019*

*Visto e adottato dal **Collegio Docenti** della Scuola Sec. di 2° in data: 10 Settembre 2019*

Il Delegato del Legale Rappresentante
Prof. Don Gianluca Marchesi

L'originale con firma autografa, depositato presso la Segreteria Scolastica, è disponibile per la consultazione.